

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

### COMUNICATO UFFICIALE N. 12/DBF

#### A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Serie B

Risultati gare del 31 Agosto 2024, 1 Settembre 2024 - 1ª Giornata Andata

ACF CALCIO F. AREZZO SRL	WOMEN HELLAS VERONA	3 - 1
BRESCIA CALCIO FEMMINILE	CESENA FC	1 - 3
CHIEVO VERONA WOMEN FM	ACADEMY CALCIO PAVIA A RL	6 - 0
GENOA CRICKET AND F.C.SPA	VIS MEDITERRANEA SOCCER	V.D.G.S.
PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	OROBICA CALCIO BERGAMO	4 - 0
RES WOMEN	BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	1 - 3
SAN MARINO ACADEMY	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	0 - 2
TERNANA WOMEN A R.L.	LUMEZZANE SSDSRL	2 - 0

#### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 3 settembre 2024, assistito da Marco Figoli e dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Serie B

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 31 Agosto 2024, 1 Settembre 2024

#### A CARICO DELLE SOCIETÀ

##### Gara **GENOA CRICKET AND F.C.SPA -VIS MEDITERRANEA SOCCER**

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la **società VIS MEDITERRANEA SOCCER** (di seguito **VIS MEDITERRANEA**) ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 262/A del 27 giugno 2024 che alla lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici:

“a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero

b) nate dopo l'anno 2006 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara”;

rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società VIS MEDITERRANEA risultano schierate su un totale di numero diciannove calciatrici solo quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 10 KLAIN Yasmine Rania; n. 26 DI SIPIO Isabella Rosa; n.34 PUCOVA Anna; n. 88 KARAIVANOVA Kristiana Dianova e n. 11 PAINI Lisa;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel predetto C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l'indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato **GENOA CRICKET AND F.C.SPA -VIS MEDITERRANEA SOCCER 1 - 0**, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara con il punteggio di 3 - 0, dovrà essere sanzionata con un'ammenda

delibera

di infliggere:

a) alla società **VIS MEDITERRANEA SOCCER** la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della società **GENOA CRICKET AND F.C.SPA**;

b) alla società **VIS MEDITERRANEA SOCCER** l'ammenda di € 1.000,00

Ammenda di € 150,00 **ACADEMY CALCIO PAVIA A RL**

Per aver, in violazione dell'art. 66 NOIF, inserito nella distinta della squadra due tesserati con la funzione di "Dirigente Accompagnatore".

## **A CARICO DELLE CALCIATRICI**

ESPULSE

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

**ZANONI GRETA** (WOMEN HELLAS VERONA)

Per doppia ammonizione.

## AMMONIZIONI

### Prima Sanzione

**CALEGARI BEATRICE** (CESENA FC)  
**COLOMBO VALENTINA** (BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.)  
**CONGIA VALENTINA** (SAN MARINO ACADEMY)  
**CUCINIELLO PAOLA** (FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)  
**DE SANCTIS AURORA** (CESENA FC)  
**DUCHNOWSKA MARTYNA** (WOMEN HELLAS VERONA)  
**LEPERA SOFIA AURORA** (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)  
**LICARI ELENA** (LUMEZZANE SSDSRL)  
**MANCUSO GIULIA** (WOMEN HELLAS VERONA)  
**MASSIMI SARA** (RES WOMEN)  
**MASU CARLOTTA** (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.)  
**PASSERI ANGELA** (BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.)  
**PEDRINI VERONICA** (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)  
**REDOLFI GIULIA** (LUMEZZANE SSDSRL)  
**RIPAMONTI CHIARA** (TERNANA WOMEN A R.L.)  
**TADDEI PAOLA** (ACF CALCIO F. AREZZO SRL)  
**VENTURA SARA SANDRINE ANTOINETTE** (SAN MARINO ACADEMY)  
**VISCARDI CHIARA** (LUMEZZANE SSDSRL)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 3 Settembre 2024

IL SEGRETARIO  
Patrizia Recandio

LA PRESIDENTE  
Laura Tinari